

Stepchild Adoption: aspetti giuridici e moralì nell'adozione da parte di genitori dello stesso sesso

Parma, 13/4/2016 – Centro di Bioetica «Lugi Migone»

Dott. Nicola Cucurachi

Premesse operative:

Chi è il relatore:

- è un medico-legale
- è un cattolico
- è un socio del Centro di Bioetica «Luigi Migone»

Chi non è il relatore:

- non è un giurista (avvocato, magistrato)
- non è un bioeticista
- non è un filosofo
- non è un politico

Che cosa quindi attendersi da un medico-legale, cattolico, che non ha specifica competenza giuridica sul tema delle adozioni, non ha particolare competenza in ambito etico-filosofico e neanche in ambito sociologico

Cercherò di fornire strumenti di valutazione, sollecitare interrogativi, elementi di confronto, basi di discussione su cui ognuno di noi possa sviluppare autonome idee ed opinioni

Proporrò domande più che fornire risposte, farò emergere problemi più che dare soluzioni

Rep tv

Sen. Domenico SCIPOTI ISGRO
Forza Italia - Popolo della Libertà in XVII Legislatura

Seguito

Di che cosa stiamo parlando?

Stepchild Adoption

Adoption: the act or process of adopting a child (Merriam-Webster); l'atto o il processo di adottare un bambino

Stepchild: your wife's or husband's child by a past marriage or relationship (Merriam-Webster); il figlio/a che il coniuge ha avuto da un precedente matrimonio o relazione

Adozione

**Adozione
legittimante**

**Adozione
non legittimante**

LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

Diritto del minore ad una famiglia.

Testo aggiornato alle modifiche apportate dal DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5)

Adozione legittimante

L'**adozione di minorenni** è lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine.

I presupposti dell'adozione legittimante sono:

lo **stato di abbandono del minore**, ovvero la condizione per la quale il minore sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o da parte dei parenti entro il quarto grado;

la **dichiarazione di adottabilità**, ovvero, la dichiarazione emessa dal Tribunale per i minorenni che attesti che il minore si trovi in **stato di adottabilità**, stante la sussistenza dello stato di abbandono;

la presenza dei **requisiti richiesti dalla legge per gli adottanti**, ovvero, in particolare:

- i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e tra loro non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto (tale requisito di **stabilità** è riconosciuto tale dalla legge anche quando i coniugi siano sposati da meno di tre anni ma abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni);
- l'**età** degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l'età dell'adottando (in taluni casi è consentita una deroga);
- i coniugi devono risultare **affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare**.

Adozione legittimante

ART. 27 LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di **figlio nato nel matrimonio** degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.

Con l'adozione **cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine**, salvi i divieti matrimoniali.

Adozione non legittimante

LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

TITOLO IV

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

CAPO I

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

E DEI SUOI EFFETTI

Adozione non legittimante

ART. 44 LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7*:

- a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;**
- c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
- d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.**

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli ((...)).

3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

* 1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

Adozione non legittimante

ART. 45 LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.
3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione.

Adozione non legittimante

ART. 46 LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

Adozione non legittimante

Rapporti con la famiglia di origine

L'adozione in casi particolari non produce "effetti legittimanti", ossia non recide il vincolo di parentela tra l'adottato e la famiglia di origine.

L'adottato, quindi, conserva tutti i diritti e i doveri nei confronti della famiglia originaria, nonostante sia stabilmente inserito nella famiglia degli adottanti (articolo 55 della Legge n. 183/84, che rinvia all'articolo 300 del Codice civile). L'adottato non acquista legami di parentela con la famiglia degli adottanti.

Obblighi dell'adottante

L'adottante acquista la potestà genitoriale sul minore e l'obbligo di mantenerlo, istruirlo ed educarlo, secondo quanto prescritto dall'articolo 147 del Codice civile.

Contestualmente, cessa l'obbligo di mantenimento in capo alla famiglia di origine.

Giurisprudenza in tema di adozione in casi particolari

Tribunale per i Minorenni di Milano: Sentenza n.626 del 28 marzo 2007

Fatto: A è celibe e senza figli e **convive** dal 1999 con la madre (B) della minore (C), quest'ultima orfana di padre, deceduto quando la figlia aveva due anni; nel corso degli anni si è creato un forte legame affettivo tra C e A, nel quale C identifica la figura paterna

la presenza di A, che da oltre sette anni coadiuva la madre della minore nella cura, educazione, mantenimento ed istruzione di C, assume una particolare connotazione nella vicenda esistenziale della minore

A chiede di adottare (adozione in casi particolari) C, con il consenso di B

Il Tribunale esprime preventivo parere negativo rilevando che A non è unito in matrimonio con B (madre della minore) e che “il legame more uxorio è suscettibile di caducazione, esponendo il minore stesso a pregiudizio”.

Giurisprudenza in tema di adozione in casi particolari

Tribunale per i Minorenni di Milano: Sentenza n.626 del 28 marzo 2007

- Certamente nella originaria idea del legislatore l'adozione in casi particolari aveva l'obiettivo, quanto alla ipotesi di cui alla lettera B) di rafforzare legami di fatto esistenti nell'ambito della unità familiare e, quanto alle altre ipotesi, di evitare a minori per i quali non fosse possibile l'adozione legittimante, il ricovero in istituti. In realtà l'evoluzione dei costumi e delle diverse forme dei legami affettivi significativi ha via via ampliato la portata della norma di carattere residuale in esame, giacchè ciò che deve costituire il principio fondamentale cui ispirarsi è il preminente interesse del minore nel caso concreto. Del resto sarebbe paradossale consentire l'adozione da parte del coniuge del figlio dell'altro coniuge pur dopo la separazione legale o il decesso del coniuge stesso, come affermato in dottrina e in giurisprudenza (cfr. Tribunale per i Minorenni di Torino 11.11.1985 in Giur. It. 1986, I, 2 645 ss. e Tribunale per i Minorenni di Torino 3.8.1993 in dir. Fam. 1994, 655; Tribunale per i Minorenni di Milano decreto 2.2.2007) e non consentirla al convivente che mantenga stabile rapporto di convivenza con il genitore del minore.

Appare di tutta evidenza come l'adozione richiesta corrisponda al preminente interesse della minore, che ha espressamente richiesto di essere adottata dal ricorrente, e che vi sia fondata previsione di idonea convivenza tra la stessa e l'adottante;

Giova da ultimo solo evidenziare che il Tribunale deve esimersi da qualsiasi valutazione circa la libera ed insindacabile scelta della coppia di non contrarre matrimonio.

Giurisprudenza in tema di adozione in casi particolari

Tribunale minorenni Roma, 30/07/2014, n. 299

Una volta valutati il superiore interesse del minore ad essere adottato e l'adeguatezza degli adottanti a prendersene cura, un'interpretazione dell'art. 44 comma 1 lett. d) l. n. 184 del 1983 che esclude l'adozione per le coppie omosessuali solo in ragione della predetta omosessualità, al tempo stesso riconoscendo la possibilità di ricorrere a tale istituto alle coppie di fatto eterosessuali, sarebbe un'interpretazione non conforme al dettato costituzionale in quanto lesiva del principio di uguaglianza (art. 3 cost.) e della tutela dei diritti fondamentali (art. 2 cost.), fra cui quello di vivere liberamente la propria condizione di coppia, proprio anche delle coppie omosessuali.

Giurisprudenza in tema di adozione in casi particolari

Tribunale minorenni Roma, 30/12/2015,

L'adozione in casi particolari – che risponde all'esigenza di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura del minore stesso – può essere proposta anche da persona singola, ai sensi del combinato disposto degli artt. 44 c. 1 lett. d) e 7 l. n. 184/1983, e nessuna limitazione è prevista espressamente o può derivarsi in via interpretativa con riferimento all'orientamento sessuale dell'adottante o del genitore dell'adottando qualora essi siano dello stesso sesso e tra di loro vi sia un rapporto di convivenza; l'art. 44 c. 1 lett. d), infatti, una volta constatato il presupposto, cioè l'impossibilità di affidamento preadottivo, non discrimina tra coppie conviventi eterosessuali od omosessuali posto che una lettura diversa della norma sarebbe contraria alla ratio legis, alla Costituzione e ai principi della Convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali di cui l'Italia è parte.

Criteria generali per gli adottanti in caso di adozione in casi particolari

Requisiti degli adottanti

L'adozione nei casi particolari è consentita:

- alle persone coniugate e non separate; non si richiede che il legame matrimoniale persista da un certo periodo di tempo; l'unica condizione è che il minore debba essere adottato da entrambi i coniugi
- alla persona singola, non coniugata
- per estensione interpretativa, ai conviventi more uxorio.
- Per ulteriore estensione il convivente può avere lo stesso sesso del genitore (biologico o adottivo) del figlio

Disegno di legge Cirinnà (prima degli stralci)

Art. 1. *(Finalità)*

Le disposizioni del presente Capo istituiscono **l'unione civile tra persone dello stesso sesso** quale specifica formazione sociale.

Art. 2. *(Costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)*

1. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

2. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

Disegno di legge Cirinnà (prima degli stralci)

Art. 3. (**Diritti e doveri** derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; **dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.** Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

2. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI e al titolo XIII del libro primo del codice civile nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 166bis, 342bis, 342ter, 408, 410, 417, 426, 429, 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma, numero 4), 2659 e 2941, numero 1), del codice civile.

4. **Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge nonché alle disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184.**

Disegno di legge Cirinnà (prima degli stralci)

Art. 5. (*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184*)

1. All'articolo 44, comma 1, lettera *b*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola:

«coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

ART. 44 LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

- a) ...
- b) **dal coniuge o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;**
- c) ... ;
- d) ...
- ...

Le adozioni gay all'estero.

Le coppie same-sex possono accedere alla stepchild come all'adozione piena (cioè di minori che non hanno legami biologici con nessuno degli adottanti) in: Andorra, Australia (tre stati), Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Colombia, Danimarca, Francia, Finlandia (dal 2017), Islanda, Irlanda, Israele, Lussemburgo, Malta, alcune province del Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Porto Rico, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti (eccezion fatta per il Mississippi), Sudafrica, Svezia, Uruguay.

In alcuni stati dell'Australia, in Germania, Estonia, Slovenia, Guiana francese, e in futuro in Svizzera, invece, tutte le coppie omosessuali non hanno accesso all'adozione piena ma solo all'adozione del figlio del coniuge

Aspetti morali

Sulla procreazione o genitorialità attraverso metodi diversi dalla procreazione «naturale»: adozione e procreazione medicalmente assistita

La discussione sul «presunto» diritto alla genitorialità, sul «presunto» diritto a formare una famiglia con figli travalica probabilmente l'argomento dell'incontro di questa sera, focalizzato sul tema specifico dell'adozione del figlio del coniuge dello stesso sesso

Sui benefici della «genitorialità»: sono negli anni stati sviluppate ricerche sociologiche, psicologiche che indagano sui benefici della genitorialità. Tali ricerche avrebbero dimostrato che in molti individui, anche se non in tutti, diventare genitori porta benefici che non sono ottenibili con alcuna altra forma di relazione umana.

La ricerca di tale benefici porta ad identificare un «diritto» alla genitorialità o solo una legittima aspirazione alla genitorialità?

Sulla famiglia biologica naturale: esistono contrasti sull'esistenza di una presunta «superiorità» della cosiddetta famiglia biologica (quella cioè fondata sulla procreazione naturale da parte di genitori coniugati). È evidente che chi contesta la superiorità della famiglia biologica naturale sostiene l'equipollenza fra le varie forme di famiglia e quindi sul diritto dei minori di trovarsi in una o in un'altra famiglia

Qual è il ruolo dello Stato nella procreazione e nella genitorialità:

se, come è evidente l'unico diritto da tutelare è quello del minore, tale diritto andrebbe tutelato nel massimo grado quale che sia la forma di procreazione adottata

- Procreazione naturale
- Procreazione medicalmente assistita
- Adozione (quale ne sia la forma)

Di fatto l'unica condizione nella quale lo Stato esercita un più che giustificato controllo sull'idoneità dei genitori è quella dell'adozione

Tranne che in condizioni estreme i minori che vivono in condizioni familiari naturali, estremamente disagiate per emarginazione sociale, malattia, delinquenza, indigenza non ricevono dallo stato alcuna forma «preventiva» di controllo o restrizione alla genitorialità

È evidente che chi sostiene che lo Stato non debba ergersi a censore dell'idoneità genitoriale neanche in casi di emarginazione sociale o delinquenza non può ammettere che lo stato ponga limiti basati sull'orientamento sessuale dei conviventi o facenti parte di un'unione civile

Circostanze nelle quali potrebbe essere richiesta l'adozione da persone dello stesso sesso:

Figli avuti da uno dei due componenti l'unione (maschi o femmine) da precedenti relazioni eterosessuali (indipendentemente dall'esistenza dei genitori biologici)

Figli avuti da uno dei due componenti (maschi) a seguito di maternità surrogata (illecita in Italia)

Figli avuti da uno dei due componenti (femmine) a seguito di fecondazione assistita (lecita e comunque incontrollabile)

Evidente squilibrio di diritti fra la coppia omosessuale maschile e quella femminile

Laddove la coppia omosessuale femminile può ricorrere in modo assolutamente legittimo alla donazione di gameti da donatore anonimo e ricorrere allo scambio donatrice di gamete / donatrice di utero (una donna porta in grembo il figlio genetico della compagna), una coppia omosessuale maschile, tranne che nel caso di precedente relazione eterosessuale, non ha altra via che la maternità surrogata.

Quest'ultima è di fatto limitata a coppie di persone di elevato status socio-economico per i costi comunque correlati alla «retribuzione» della madre surrogata ed alla spesso richiesta condivisione della fase della maternità che richiede prolungata assenza dall'Italia e dal lavoro

Quali sono gli argomenti di chi si oppone all'adozione da parte di genitori dello stesso sesso

Legittimare l'adozione gay, indurrebbe alcune coppie omosessuali – oltre a quelle eterosessuali – a ricorrere con maggiore facilità alla maternità surrogata

Secondo i critici della DDL Cirinnà anche se si tratta di pratica vietata in Italia si creerebbe una crescita delle richieste di trascrizione all'anagrafe di bambini 'ordinati e acquistati' all'estero a fronte ben difficilmente i giudici riuscirebbero ad opporsi?

Ogni bambino avrebbe un «diritto» naturale ad avere un papà ed una mamma, che verrebbe frustrato se lo Stato ammettesse per legge la possibilità di una genitorialità omosessuale

Ammettere la genitorialità della coppia omosessuale avvicinerrebbe ancora di più le unioni civili fra persone dello stesso sesso al matrimonio costituzionalmente inteso

Unioni gay: i bambini, innanzitutto

-Appello dei giuristi-

Documento promosso da ARTICOLO29 su iniziativa di Marco Gattuso, Pina Palmeri e Barbara Pezzini, e firmato da 746 tra docenti, magistrati e avvocati.

I giudici di Strasburgo con la sentenza del 21 luglio 2015 hanno condannato l'Italia per inottemperanza all'obbligo positivo di dare attuazione ai diritti fondamentali alla vita privata e alla vita familiare delle coppie dello stesso sesso. Come sottolineato dalla Corte costituzionale, il Parlamento italiano è chiamato oggi ad approvare "con la massima sollecitudine" una "disciplina di carattere generale" che tuteli le unioni omosessuali. Le corti europee richiedono che la normativa da emanare sia conforme al principio di non discriminazione ed assicuri un trattamento giuridico omogeneo a quello delle coppie coniugate, giacché ogni disparità esporrebbe la legge a nuovo vaglio di legittimità.

Preoccupa, quindi, che il dibattito sociale e parlamentare sembri bloccarsi sul tema della genitorialità, agitando questioni estranee al ddl (quale quella della surrogazione di maternità, comunque oggi vietata in Italia) e rischi di arenarsi sullo scoglio della c. d. stepchild adoption.

Quali giuristi (docenti universitari, giudici, avvocati) impegnati sui temi dei diritti fondamentali, del diritto di famiglia e dei minori, non possiamo non rilevare che l'adozione del figlio da parte del partner del genitore biologico (c. d. "adozione in casi particolari"), **diretta a dare veste giuridica ad una situazione familiare già esistente di fatto, rappresenta la garanzia minima per i bambini che vivono oggi con genitori dello stesso sesso.**

Il riconoscimento giuridico della relazione anche nei confronti del genitore sociale assicura difatti al bambino i diritti di cura, di mantenimento, ereditari ed evita conseguenze drammatiche in caso di separazione o intervenuta incapacità o morte del genitore biologico, salvaguardando la continuità della responsabilità genitoriale nell'esclusivo interesse del minore.

Queste bambine e questi bambini esistono. Il Legislatore non può cancellarli, non può voltarsi dall'altra parte, ignorandone le esigenze di protezione.

Sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, 21/7/15

85. In conclusion, in the absence of a prevailing community interest being put forward by the Italian Government, against which to balance the applicants' momentous interests as identified above, and in the light of domestic courts' conclusions on the matter which remained unheeded, the Court finds that the **Italian Government have overstepped their margin of appreciation and failed to fulfil their positive obligation to ensure that the applicants have available a specific legal framework providing for the recognition and protection of their same-sex unions.**

Esistono studi scientifici che indichino che vi è un diritto scientificamente provato piuttosto che una mera legittima aspirazione ad avere dei genitori eterosessuali?

Un certo numero di studi negli ultimi due decenni hanno messo a confronto il funzionamento familiare delle famiglie omosessuali lesbiche che hanno concepito attraverso la fecondazione assistita da donatore rispetto a famiglie eterosessuali che abbiano concepito naturalmente o con fecondazione assistita. In generale sono emerse poche differenze fra le famiglie dei diversi tipi. D'altra parte, confrontandole ai padri delle famiglie eterosessuali, le madri sociali delle famiglie omosessuali sarebbero state identificate come più sensibili ed attente a rispondere ai bisogni dei bambini (Flaks et al., 1995), ad avere una maggiore qualità di interazione con i loro figli (Brewaeys et al., 1997b), ad essere più coinvolte e preoccupate dei loro figli (Bos et al., 2007; Vanfraussen et al., 2003). Una serie di studi recenti non avrebbero riscontrato alcuna significativa differenza relativa al benessere dei bambini che vivano in famiglie omosessuali lesbiche o eterosessuali (Brewaeys et al., 1997a; Flaks et al., 1995). Anche studi ancora più recenti, che hanno beneficiato di campioni di grandezza maggiore avrebbero raggiunto i analoghe conclusioni (Bos et al., 2007; Bos and Sandfort, 2010; Gartrell et al., 2005). In un piccolo studio Belga, gli insegnanti, ma non le madri, avrebbero rilevato maggiori problemi di attenzione (Vanfraussen et al., 2002). Nessuno studio, ad oggi, ha esaminato il funzionamento delle famiglie omogenitoriali maschili nelle quali il bambino è stato concepito ricorrendo a madre surrogata.

Esistono invece studi scientifici che indicano il diverso stato di benessere psicologico fra figli adottivi o concepiti naturalmente in famiglie eterosessuali

La maggioranza degli studi che esaminano il benessere psicologico dei figli adottivi di coppie eterosessuali conclude che una minoranza di bambini adottati ha una resa minore in termini di salute mentale e comportamentale rispetto ai loro pari concepiti in famiglia (Palacios and Brodzinsky, 2010). Dopo studi degli anni '60, probabilmente mal condotti, che avevano indicato un rischio incrementato di 100 volte di avere problemi emozionali, studi successivi hanno comunque confermato che i bambini adottati sono sopra-rappresentati sia in ambito ospedaliero che ambulatoriale psichiatrico (Brodzinsky et al., 1998). Analoghi rilievi risultano da ampi dati popolazionistici a livello nazionale (Brand and Brinich, 1999; Miller et al., 2000a) e studi basati su meta-analisi (Juffer and van IJzendoorn, 2005, 2007). Si è visto che i bambini adottati manifestano problemi che sono tipicamente correlati ai rapporti interpersonali (ad esempio deficit di attenzione da disordine da iperattività, problemi di condotta) (Brodzinsky et al., 1998), e si verificano prevalentemente la tarda infanzia e la prima adolescenza (Bohman and Sigvardsson, 1990; Hoopes, 1982; Maughan and Pickles, 1990).

Per quale motivo i bambini adottati hanno più problemi psicologici rispetto ai loro pari concepiti dalla coppia? I bambini adottati è più facile che abbiano dovuto fronteggiare esperienze ed avversità che i loro pari non adottati non hanno vissuto durante la fase e nell'ambiente pre-adottivo; possono essere stati vittime di abbandono, abusi, malnutrizione o assenza di stimoli. Queste esperienze nelle fasi precoci della vita possono comportare ritardi nello sviluppo e possono avere impatto negativo nella qualità del legame affettivo che i bambini e i giovani ragazzi hanno con i loro genitori (Haugaard and Hazan, 2003). Uno studio longitudinale di bambini adottati internazionali ha messo in evidenza che le avversità vissute nella prima infanzia prima dell'adozione era associata con un livello incrementato di problemi psichiatrici nell'età adulta, specialmente quando i maltrattamenti precoci erano stati gravi (van Der Vegt et al., 2009). Un altro fattore molto importante nel considerare la riuscita dell'adozione è l'età al momento dell'adozione (Brodzinsky and Pinderhughes, 2002). I bambini adottati ad età maggiore è più probabile che abbiano sperimentato abbandono od abusi (Dozier and Rutter, 2008), è più probabile che sentano di non appartenere alla famiglia adottiva e che si sentano meno amati dai genitori adottivi (Howe, 2001).

Codice Civile, Libro Primo Delle persone e della famiglia
Titolo V Della parentela e dell'affinità

Art. 74. Parentela.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo.

Art. 78. Affinità.

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'articolo 87, n. 4.